N. **2514/2016** R.Gen.Aff.Cont.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Tribunale Ordinario di Grosseto

*Contenzioso CIVILE*

Il Giudice, dott.ssa Silvia Leone, ha pronunciato la seguente

# SENTENZA

nella causa iscritta al n. 2514/2016 R.Gen.Aff.Cont. assegnata in decisione all’udienza del 04/06/2024 con la fissazione dei termini previsti dagli artt. 190 e 281 *quinquies*, co. I, c.p.c.

TRA

Xxxx

- ATTORE

E

**INTESA SANPAOLO S.P.Axxxx**

-CONVENUTA

E

# BANCA POPOLARE DI VICENZA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE COATTA

**AMMINISTRATIVA**, , in

persona dei commissari liquidatori *pro tempore*, rappresentata e difesa, disgiuntamente, dagli Avv.ti Vittorio Allavena, Manuela Malavasi e Roberta Moretti, giusta procura agli atti, ed elettivamente domiciliata presso lo studio xxxx

- TERZA INTERVENIENTE

**Oggetto:** contratti bancari.

**Conclusioni:** all’udienza del 04/06/2024, come in atti riportate.

## Breve svolgimento del processo.

Con atto di citazione ritualmente notificato, Marcoxxxi conveniva in giudizio Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni.

L’attore affermava in fatto che, nel mese di novembre 2014, veniva invitato dai funzionari della banca convenuta, con la quale intratteneva rapporti di conto corrente, a sottoscrivere cento azioni della medesima, al prezzo di € 62,50 ciascuna, per un totale di € 6.250,00.

Al medesimo, tuttavia, non avendo la liquidità necessaria per sostenere la spesa di € 6.250,00, veniva proposto di acquistare a rate le azioni e di accedere ad una particolare linea finanziaria prevista per tali investimenti.

Parte attrice esponeva, quindi, che veniva convinta a concludere un contratto di finanziamento attraverso il quale la banca prestava la somma di € 6.250,00, espressamente finalizzata all’acquisto delle azioni dell’istituto di credito, da restituire in sessanta rate mensili di € 106,84, a tasso agevolato dello 0,99% annuo.

Il sigxxxxx metteva in evidenza che trattavasi di azioni emesse dalla BPVI che non erano quotate in alcun mercato ed il cui valore, pari a quello patrimoniale della società, era determinato dal Consiglio di Amministrazione.

Per queste ragioni agiva in giudizio al fine di ottenere:

-la dichiarazione di nullità della vendita delle azioni BPVI, con conseguente condanna della banca alla restituzione delle somme pagate;

-in via subordinata, l’annullamento del contratto di acquisto delle azioni oggetto di causa per errore essenziale ex art. 1429 c.c. ovvero per dolo ex art. 1439 c.c.;

-in via ulteriormente subordinata, la risoluzione per inadempimento del medesimo contratto, per violazione degli artt. 21, 22 e 23 T.U.F., con conseguente condanna della BPVI al risarcimento dei danni;

-risarcimento dei danni per responsabilità precontrattuale di BPVI;

-l’accertamento della nullità del contratto di finanziamento stipulato dal sig. Marco xxxx con conseguente condanna della banca alla ripetizione di tutte le somme percepite.

Si costituiva in giudizio con rituale comparsa di costituzione e risposta la Banca Popolare di Vicenza, società cooperativa per azioni, chiedendo il rigetto di tutte le domande formulate da parte attrice.

In particolare, la BPVI esponeva in fatto che, in data 06.10.2014, il sig. xxxxxxi si recava presso la filiale di Grosseto dell’istituto di credito ove presentava domanda di ammissione a socio. In tale occasione parte attrice aderiva all’aumento di capitale sociale, disponendo la sottoscrizione di cento azioni della banca.

Per tali motivi, il sig. xxxxstipulava con la Banca un contratto avente ad oggetto i servizi di deposito di titoli a custodia e amministrazione, nonché i servizi e attività di investimento prestati dall’istituto di credito. In quella sede la banca invitava il sig. xxx compilare il questionario volto alla profilatura della clientela ed alla sottoscrizione della scheda di adesione all’aumento di capitale sociale ordinario rivolto dall’istituto ai non soci. Acquistava, pertanto, cento azioni per un controvalore di € 6.250,00; in ragione di tale sottoscrizione la banca metteva a disposizione un servizio di finanziamento in base al quale il cliente chiedeva all’istituto proprio l’importo necessario per l’acquisto delle azioni.

Per tali ragioni, dichiarava parte convenuta, in data 11.11.2014, il sig. xxxxxstipulava con la banca un contratto di finanziamento a tasso fisso per la sottoscrizione delle azioni, grazie al quale otteneva dall’istituto di credito il capitale necessario per l’acquisto degli strumenti finanziari e si impegnava alla restituzione attraverso sessanta rate mensili. Nella medesima data veniva data esecuzione alla disposizione impartita dal cliente, attraverso l’investimento dell’importo di € 6.250,00.

All’udienza del 07.04.2017 il giudice assegnava alle parti i termini di cui all’art. 183, comma 6, c.p.c.

All’udienza del 17.10.2017 il giudice dichiarava l’interruzione del giudizio, stante la sottoposizione di Banca Popolare di Vicenza alla liquidazione coatta amministrativa, in virtù del D.L. n. 99 del 2017.

Con ricorso depositato in data 28.12.2017 parte attrice riassumeva il processo nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., in virtù dell’operazione di cessione d’azienda intercorsa il 26.06.2017 da parte di BPVI.

Si costituiva in giudizio, in data 20.06.2018, con regolare comparsa di costituzione e risposta, Intesa Sanpaolo s.p.a., la quale eccepiva, in via preliminare, la propria carenza di legittimazione passiva relativamente alle domande attoree concernenti l’acquisto azionario.

La stessa evidenziava che, in data 25.06.2017, in virtù del D.L. n. 99 del 2017, conv. in legge n. 121/2017, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, su proposta della Banca d’Italia, sottoponeva Banca Popolare di Vicenza s.p.a., nei cui confronti era instaurato l’odierno giudizio, a liquidazione coatta amministrativa. I commissari liquidatori, in attuazione delle direttive ministeriali, provvedevano alla cessione di attività e passività aziendali a Intesa Sanpaolo s.p.a.

Quest’ultima esponeva che, secondo quanto sancito dall’art. 3 del D.L. citato, restavano esclusi dalla cessione “*i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse*”.

Pertanto, affermava parte convenuta, sussisteva la carenza di legittimazione passiva di Intesa Sanpaolo s.p.a. rispetto a qualsiasi pretesa avversaria avente ad oggetto azioni e/o obbligazioni emesse da BPVI. Tali pretese, infatti, potevano essere fatte valere solo nei confronti della BPVI in liquidazione coatta amministrativa, in sede concorsuale, secondo quanto previsto dall’art. 83, comma 3, T.U.B.

Per tali motivi, Intesa Sanpaolo s.p.a. chiedeva il rigetto di tutte le domande di nullità, annullamento, nonché di quelle risarcitorie, connesse all’acquisto azionario proposte dall’attore, per assenza di uno dei requisiti dell’azione. Pertanto, parte convenuta

sosteneva che si fosse verificata una causa di estinzione del giudizio, non avendo parte attrice riassunto il giudizio tempestivamente nei confronti del soggetto legittimato.

In data 20.06.2018 interveniva nel giudizio, la BPVI in liquidazione coatta amministrativa chiedendo, in via preliminare, di dichiarare l’estinzione del giudizio per le stesse ragioni esposte da Intesa Sanpaolo s.p.a. In via subordinata, nel merito, la BPVI in LCA si riportava a tutto quanto dedotto ed argomentato nell’originaria comparsa di costituzione e risposta.

All’udienza del 04.06.2024 le parti precisavano le conclusioni e il giudice assegnava i termini di cui all’art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

## Sulle domande aventi ad oggetto la vendita di azioni.

Orbene, passando all’esame delle domande proposte da parte attrice, bisogna, preliminarmente distinguere quelle inerenti alla vendita di azioni e quella concernente il contratto di finanziamento concluso da Marcoxxxx

Per quanto concerne le prime bisogna prendere atto del difetto di legittimazione passiva sussistente in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a. posto che, in seguito all’interruzione del giudizio, lo stesso non è stato riassunto nei confronti del soggetto legittimato.

Com’è noto, con il D.L. n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stessa e poi convertito, senza modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della l. 31 luglio 2017, n. 121) è stato previsto l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza s.p.a., oltre che di Veneto Banca s.p.a., insieme alle modalità e alle condizioni delle misure a sostegno delle medesime.

Nello stesso giorno il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha disposto che, secondo quanto stabilito dall’art. 2, comma 1, del decreto legge in questione alla lettera c), i commissari liquidatori “*procedano alla cessione di cui all’art. 3 in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell’art. 3, comma 3*”. L’art. 3 richiamato, comma 1, stabilisce che “*I commissari liquidatori, in conformità con quanto previsto dal decreto adottato ai sensi dell’art. 2, comma 1, provvedono a cedere ad un soggetto, individuato ai sensi del comma 3, l’azienda, suoi singoli rami, nonché beni, diritti e rapporti giuridici individuabili in blocco, ovvero attività e passività, anche*

*parziali o per una quota di ciascuna di esse…*”, disponendo che “*restano esclusi dalla cessione, anche in deroga all’art. 2741 del codice civile: … b) i debiti delle Banche nei confronti dei propri azionisti e obbligazionisti subordinati derivanti dalle operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate delle Banche o dalle violazioni della normativa sulla prestazione dei servizi di investimento riferite alle medesime azioni o obbligazioni subordinate, ivi compresi i debiti in detti ambiti verso i soggetti destinatari di offerte di transazione presentate dalle banche stesse..*”.

Al comma 2 è poi previsto che “*…Il cessionario risponde solo dei debiti ricompresi nel perimetro della cessione ai sensi del comma 1…*”.

In attuazione delle previsioni appena viste BPVI s.p.a. in LCA, il 26.06.2017, ha stipulato con Intesa Sanpaolo s.p.a. il contratto di cessione di azienda (doc. 4 parte convenuta).

In tale contratto, per quel che interessa in questa sede, al fine di perimetrare l’oggetto della cessione, l’art. 3.1.4., lett. iv del contratto di cessione indica, quali attività escluse, “*i debiti, le responsabilità (e relativi effetti negativi) e le passività derivanti da, o comunque connessi con, le operazioni di commercializzazione di azioni o obbligazioni subordinate e/o convertibili delle Banche in LCA (ivi inclusi quelli oggetto di offerte di transazione presentate dalle Banche in LCA stesse nel 2017), nonché i relativi fondi”,* da cui emerge l’inequivoca volontà di lasciare fuori dal perimetro della cessione tutti i debiti, le responsabilità e le passività attinenti alla commercializzazione di azioni.

Pertanto, va osservato come parte attrice, nel ricorso del 28.12.2017, abbia chiesto la fissazione dell’udienza di prosecuzione della causa con assegnazione dei termini per le notifiche solo nei confronti degli aventi causa della BPVI, ossia Banca Intesa s.p.a., quale acquirente del ramo d’azienda subentrante in tutti i contratti bancari.

Tuttavia, come si è avuto modo di precisare, banca Intesa Sanpaolo s.p.a. non è subentrata in tutti i rapporti precedentemente facenti capo a BPVI, posto che l’art. 3.1.4. prevede proprio l’elenco delle attività escluse dalla cessione e tra queste anche quelle inerenti a tutti i debiti, le responsabilità e le passività attinenti alla commercializzazione di azioni (“*Va ricordato che Intesa Sanpaolo non è succeduta in tutti i rapporti giuridici già facenti capo a BPVi secondo il dettato della cessione volontaria di azienda ex art. 2560 cc, ma solamente in quelli espressamente indicati nel DL 99/17 e nel contratto di cessione d’azienda 26/6/2017, atti questi la cui efficacia verso i terzi è statuita proprio dalla regolamentazione ivi contenuta, in applicazione della normativa speciale dettata in*

*materia di liquidazione coatta amministrativa. E con DL n. 99 del 25 giugno 2017 (pubblicato sulla G.U. n. 146 del 25 giugno 2017, entrato in vigore il giorno stesso e poi convertito, senza modificazioni, dall’art. 1, comma 1 della l. 31 luglio 2017, n. 121) sono stati disciplinati l’avvio e lo svolgimento della liquidazione coatta amministrativa di Banca Popolare di Vicenza spa (e di Veneto Banca s.p.a.), nonché le modalità e le condizioni delle misure a sostegno delle medesime. Dello stesso giorno è il decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze di messa in liquidazione coatta amministrativa delle Banche venete, come previsto dall’art. 2, comma 1 del d.l. n. 99/17, norma che alla lettera c) dispone altresì che i commissari liquidatori procedano “alla cessione di cui all’articolo 3 in conformità all’offerta vincolante formulata dal cessionario individuato ai sensi dell'articolo 3, comma 3*”, Corte d’appello Venezia, del 07.11.2022, la n. 2375).

E’ evidente, quindi, che avendo riassunto il giudizio nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva, le domande concernenti la vendita di azioni devono rigettarsi.

## Sulla domanda avente ad oggetto il contratto di finanziamento.

Discorso diverso deve essere fatto relativamente al contratto di finanziamento n. 44/05080509 stipulato da Marco xxxx

Ed infatti, tale rapporto giuridico, precedentemente in capo a BPVI, è stato oggetto di cessione nei confronti di Intesa Sanpaolo s.p.a., non rientrando in alcuna ipotesi di esclusione ivi prevista, pertanto, il processo è stato riassunto correttamente nei confronti di quest’ultima.

E’ provato per *tabulas* che il finanziamento in questione fosse destinato all’acquisto di azioni (doc. 1 parte attrice).

L’art. 2 del contratto in questione stabilisce che “*il finanziamento è finalizzato unicamente all’acquisto delle Azioni*” e che “*il Finanziato è consapevole che esiste un conflitto di interessi in quanto la Banca è il soggetto che eroga il presente finanziamento e al tempo stesso è il soggetto emittente le Azioni per il cui acquisto il finanziamento è concesso*”.

Il collegamento negoziale tra il finanziamento concesso e l’acquisto di azioni è, pertanto, provato in via documentale, risultando dal tenore letterale del negozio.

Quest’ultimo prevedeva, inoltre, che “*la Banca concede il finanziamento per l’importo di euro 6.250,00 […], al Finanziato, che accetta e si impegna a rimborsarlo mediante il*

*pagamento di n° 60 rate MENSILE posticipate di euro 106,84 […], ciascuna comprendente gli interessi e la parte di capitale necessaria per il graduale rimborso del finanziamento, scadenti la prima il 31/12/2014 e l’ultima il 30/11/2019*”.

L’erogazione del finanziamento trova conferma nell’estratto conto al 31.12.2014 del xxxxx (doc. 2 parte attrice).

Tale contratto deve essere dichiarato nullo. Ed infatti, la concessione, da parte della banca proponente l’investimento, di un finanziamento destinato esclusivamente all’acquisto di strumenti finanziari, caratterizzati da una rischiosità elevata, configura un contratto atipico, il quale deve ritenersi nullo, poiché trasferisce l’alea esclusivamente in capo al risparmiatore, senza che la banca finanziatrice si obblighi ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte. Pertanto, il contratto non realizza interessi meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico. Ed infatti, “*Sul punto, reputa il Collegio che si esula senz'altro, nel caso in esame, sia dalla figura del mutuo semplice, sia da quella del c.d. mutuo di scopo. Ciò in quanto caratteristica precipua del mutuo - almeno nella sua connotazione c.d. reale - è rappresentata dalla messa a disposizione di una somma di danaro in capo al mutuatario, il quale ne acquista la proprietà, con l'obbligo di restituirla alla scadenza, secondo le modalità indicate nel contratto di mutuo. Particolare configurazione del contratto di mutuo è poi rappresentata dal c.d. mutuo di scopo, ricorrente tutte le volte in cui lo scopo del finanziamento assurge a causa del contratto, nel senso che il finanziamento è concesso a condizione (sine qua non) che la somma mutuata venga utilizzata dal mutuatario per una particolare finalità convenzionalmente pattuita. Con la conseguenza che l'impossibilità originaria dello scopo determina nullità del contratto, nel mentre la sua mancata realizzazione dà luogo ai rimedi risolutori (art. 1453 e ss. c.c.) normativamente previsti. Nulla di tutto ciò accade invece nel contratto in esame. Ciò in quanto la somma asseritamente "mutuata" non è in alcun modo messa a disposizione del cliente, neppure con la limitazione rappresentata dalla sussistenza di un particolare scopo. Piuttosto, il finanziamento resta sul piano puramente nominale, in quanto, per espressa previsione negoziale (art. 1), esso "sarà esclusivamente utilizzato per l'acquisto/sottoscrizione degli strumenti finanziari indicati ai seguenti punti nn. 2 e 3”* (Tribunale Brindisi, del 08.07.2008, la n. 489).

Nel caso di specie, infatti, il soggetto finanziato, sig. xxxxxx aveva aderito ad un piano finanziario, che prevedeva da parte della banca la concessione di un finanziamento,

che il sovvenuto si impegnava a rimborsare mediante il pagamento di una rata fissa, comprensiva del tasso di interesse, destinato all’acquisto di strumenti finanziari non negoziati su mercati regolamentati e privi di ogni garanzia di rendimento futuro. Quindi la banca faceva acquistare all’attore prodotti finanziari riconducibili alla banca stessa, lucrando un tasso di interesse certo e definito. In tal modo l’istituto di credito si autofinanziava, riuscendo a collocare sul mercato titoli di difficile negoziazione, posto che la stessa, nella nota informativa del 2013 (doc. 11 parte convenuta) prevedeva che *“Alla Data della Nota Informativa le azioni ordinarie in circolazione dell’Emittente non sono quotate in alcun mercato regolamentato italiano o estero e l’Emittente non intende né prevede di richiedere l’ammissione alla negoziazione ad alcuno di tali mercati. La sottoscrizione delle Azioni implica, pertanto, l’assunzione dei rischi tipici connessi ad un investimento in azioni non negoziate su un mercato regolamentato. In caso di indebolimento della consistenza patrimoniale dell’Emittente e/o di modifica delle prospettive circa gli utili futuri della stessa, il valore economico delle Azioni potrebbe subire riduzioni significative, anche al di sotto del Prezzo di Offerta; − le suddette variazioni potrebbero non essere conosciute tempestivamente dall’Azionista, in quanto, non essendo quotate le azioni su alcun mercato regolamentato, non sono costantemente disponibili informazioni sui relativi valori; si tenga, inoltre, conto del fatto che gli obblighi informativi previsti dalle norme di legge e regolamentari per gli emittenti titoli diffusi, le cui azioni non sono quotate su mercati regolamentati, quale l’Emittente, sono più limitati rispetto a quelli previsti per emittenti con titoli quotati sui predetti mercati, per cui eventuali accadimenti significativi inerenti la Società potrebbero non essere conosciuti dagli Azionisti in maniera tempestiva; − in sede di disinvestimento, non essendo disponibile un mercato di scambi regolamentato, si potrebbero incontrare difficoltà a trovare una controparte disposta ad acquistare le azioni che si intendono vendere, come meglio illustrato al Paragrafo “Rischio di liquidità*

*connesso alle Azioni” che segue”.*

Per tali caratteristiche, il contratto atipico in esame, non potendosi classificare né quale contratto di mutuo tipico, né quale mutuo di scopo, realizza una figura ancora ignota al mondo giuridico italiano, qual è quella del “contratto aleatorio unilaterale”. Invero, l’alea ricade unicamente nella sfera giuridica del risparmiatore, che paga un saggio di interesse fisso con il concreto rischio di perdite anche eccedenti l'esborso originario, nel mentre la

banca si giova di tale saggio (nonché del primario beneficio dell’autofinanziamento) senza, di contro, obbligarsi ad alcuna corrispondente prestazione nei confronti della controparte.

Trattasi, pertanto, di un contratto del tutto immeritevole di tutela, comportando un eccessivo squilibrio tra le posizioni giuridiche delle parti, motivo per il quale si pone in contrasto con gli artt. 1322 e 1343 c.c., perseguendo finalità considerate non meritevoli di tutela dall’ordinamento giuridico (“*[…]non è meritevole di tutela ai sensi dell'art. 1322, comma 2, c.c., perché la struttura negoziale (che prevede l'acquisto di prodotti finanziari mediante un mutuo erogato dalla stessa banca che gestisce o emette quegli strumenti, poi costituiti in pegno a garanzia dell'eventuale mancato rimborso del finanziamento) pone l'alea della operazione in capo al solo risparmiatore, il quale, a fronte dell'obbligo di restituire le somme mutuate ad un saggio d'interesse non tenue, non ha una certa prospettiva di lucro, laddove invece la banca consegue vantaggi certi e garantiti. Né il rischio dell'inadempimento del risparmiatore può farsi rientrare nell'alea contrattuale, aleatori così incidendo nel meccanismo funzionale del rapporto, atteso che l'interesse al corretto adempimento del proprio debitore è circostanza comune ad ogni contratto”,* Cass. Civ., sez. I, del 10.11.2015, la n. 22950).

In conseguenza della nullità, secondo il disposto dell’art. 2033 c.c., Intesa Sanpaolo deve essere condannata alla ripetizione delle somme indebitamente percepite. Chiaramente, essendo intervenuta la cessione dell’azienda in data 26.06.2017, la stessa sarà obbligata a restituire le rate percepite dal mese di luglio 2017 fino al mese di novembre 2019 (€ 3.098,36 risultante da 106,84 x 29 mesi).

## Spese di lite.

Stante l’esito complessivo della lite che ha visto dichiararsi il rigetto rispetto ad alcune domande, visto il difetto di legittimazione passiva in capo ad Intesa Sanpaolo s.p.a., e l’accoglimento di un’altra, le spese di lite meritano di essere integralmente compensate.

# P.Q.M.

Il Tribunale di Grosseto, sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:

1. Rigetta le domande di cui ai punti nn. 1, 2, 3 e 4 delle conclusioni di cui all’atto di citazione;
2. Dichiara la nullità del contratto di finanziamento n. 44/05080509 stipulato da Marco xxxxxcon la Banca Popolare di Vicenza soc. coop. per azioni, poi ceduto ad Intesa Sanpaolo s.p.a., e per l’effetto condanna Intesa Sanpaolo s.p.a. alla restituzione nei confronti di xxxxxxdella somma pari ad € 3.098,36, oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
3. Compensa integralmente le spese di lite tra le parti. Grosseto, così deciso il 14.10.2024

Il Giudice Dott.ssa Silvia Leone